

FERROVIE DELLO STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma, 2 giugno 1982

SERVIZIO MOVIMENTO  
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

M.122(ex 232)/18/5bis(18.43)  
TV.52.1/46.6.2

Visto, ai sensi della circolare n°P.OM.1.3/609 del 9.1.1980	
IL CAPO UFF. I MOVIMENTO <i>fleri</i>	IL CAPO UFF. 5° MAT. E TRAZ. <i>h. M. M. M.</i>

OGGETTO : Regolamentazione delle manovre a spinta e a gravità.-

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

TORINO = MILANO = VENEZIA

GENOVA = BOLOGNA = ROMA

p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI ALTRE SEDI

" SERVIZIO MOVIMENTO	<u>S E D E</u>
" SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE	<u>FIRENZE</u>
" ISTITUTO SPERIMENTALE F.S.	<u>R O M A</u>
" SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO	<u>SEDE</u>

In considerazione dei risultati ottenuti nell'esperimento relativo alla regolamentazione di cui all'oggetto -eseguito negli Impianti di smistamento muniti di selle di lancio, o comunque di binari di lancio- si dispone che nelle stazioni di Alessandria Smistamento, Milano Smistamento, Bologna S.Donato, Roma Smistamento, Torino Smistamento, Venezia Mestre e Novi S.Bovo, siano osservate le seguenti norme, in attesa di apporre modifiche all' "Istruzione per il Servizio dei Manovratori" :

- 1) - non deve procedersi al lancio ed al passaggio di carri :
  - aventi lo speciale contrassegno di esclusione dalle selle;
  - utilizzati per trasporti eccezionali.

- 2) - non deve procedersi al lancio di carri contenenti merci pericolose e nocive previste dall'Allegato 7 alle C.T. ed I.M.P.N., per le quali il lancio stesso è vietato, ma possono accompagnarsi detti carri con un mezzo di manovra fino al punto di arresto, evitando qualsiasi urto nonché i contraccolpi da parte di eventuali altri veicoli lanciati successivamente.
- 3) - devono rispettarsi integralmente le vigenti disposizioni che disciplinano le manovre a spinta (art.16 dell'I.S.M.).

Si dispone inoltre che, a partire dal 15 giugno 1982, in deroga al disposto dell'art. 17/3 I.S.M. e dell'art. 131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S., siano ammesse le seguenti manovre a gravità :

- a) Nelle stazioni con selle di lancio dotate di freni di rotaia (THYSSEN) di Alessandria Smistamento, Milano Smistamento, Bologna S.Donato e Roma Smistamento :
- carri con grossi massi;
  - carri carichi con colli di peso elevato (non concentrato);
  - carri con bilico carichi, uniti dai normali organi di attacco. (N.B.- Esclusi quindi quelli congiunti da carro intermedio con normali organi di attacco, considerando che questi ultimi, in conformità alla L.C. n°TV.522/61.3/0 del 12/7/1966 -riportata a pag.88 della Circ. 20/11 del 31/12/1970-, sono da assimilarsi a quelli non muniti di normali organi di attacco);
  - carri serbatoio e carri cisterna carichi di merci non pericolose e nocive;
  - carri contenenti merci fragili in genere (uova, vetri, ecc.);
  - carri a tre assi a due piani carichi di automobili;
  - carri il cui carico è costituito da prodotti metallurgici -di peso elevato concentrato- quali lamiera, rotoli di lamiera, lingotti, alberi motori, cilindri per laminatoi ed

altri oggetti di considerevole peso soggetti a rotolamento il cui peso unitario superi le 6 ton. previste dall'art.131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S.. Qualora il lancio abbia interessato i prodotti di cui sopra caricati su carri coperti, alte sponde o pianali provvisti di copertone, il personale della stazione deve richiedere l'intervento del personale tecnico di verifica per l'esame delle condizioni di carico, provvedendo ad aprire le porte e ad alzare gli eventuali copertoni. L'esito di tale esame deve risultare da apposita annotazione e timbro del Verificatore sul documento di scorta.

Ovviamente, la facoltà di lanciare i veicoli sopracitati deve essere subordinata alla perfetta efficienza dei dispositivi frenanti di cui la sella dispone.

La presenza dei veicoli stessi -individuabili anche dall'etichetta M.249- deve essere opportunamente segnalata dall'agente che dirige il lancio a tutti gli operatori interessati, in particolare a quelli addetti alle operazioni di frenatura, affinché prestino al riguardo particolare attenzione ed adottino tutti gli accorgimenti per evitare qualsiasi urto nonché i contraccolpi, da parte di altri veicoli lanciati successivamente, che potrebbero danneggiare i trasporti.

b) Nelle stazioni con selle o pendenze non munite di freni di

rotaia di Torino Smistamento, Venezia Mestre e Novi S.Bovo :

- carri serbatoio e carri cisterna carichi di merci non pericolose e nocive;
- carri contenenti merci fragili in genere (uova, vetri, ecc.);
- carri a tre assi ed a due piani carichi (automobili), adottando per gli stessi ulteriori particolari accorgimenti quali l'eventuale impiego di più staffe fermacarri per ridurre la velocità di discesa e di accostamento alla colonna in sosta nel fascio.

Uguali accorgimenti devono essere adottati inoltre anche per gli altri carri lanciati successivamente e che potrebbero pro

vocare sollecitazioni tali da dissestare il carico oppure determinare danni alle merci trasportate od ai carri stessi.

Sono invece da escludersi dal lancio -contrariamente a quanto ammesso per le stazioni di cui al punto a)- i trasporti costituiti da :

- carri carichi con grossi massi;
- carri carichi con colli di peso elevato (non concentrato);
- carri con bilico, carichi, uniti o meno dai normali organi di attacco;
- carri il cui carico è costituito da prodotti metallurgici -di peso elevato concentrato- quali lamiera, rotoli di lamiera, lingotti, alberi motori, cilindri per laminatoi ed altri oggetti di considerevole peso soggetti a rotolamento, di cui all'art. 131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S..

I carri -esclusi dal lancio- possono comunque passare attraverso la sella accompagnati da un mezzo di trazione fino al punto di arresto, evitando qualsiasi urto nonchè i contraccolpi da parte di altri veicoli lanciati successivamente.

---

Si pregano le SS.LL. di voler disporre in merito, invitando gli Uffici interessati ad impartire le necessarie istruzioni di dettaglio.

Si attende conferma.-

---

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare sperimentale n.M.232/22/5bis(18.43) = TV.52.1/46.6.2 del 16 febbraio 1981 indirizzata alle SS.LL.-

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE GENERALE



M.L. (970/2602)  
M.X. (967/3761)